Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 10 ottobre 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1951, n. **1054.**

Modificazione al regolamento per gli acquisti in economia, da parte dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 31 marzo 1912, n. 384, che approva il regolamento per gli acquisti in economia da parte dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, e le modificazioni al regolamento apportate col decreto legislativo 5 maggio 1946, n. 611 e col decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 323;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 1 del regolamento per gli acquisti in economia, da parte dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, approvato con regio decreto 31 marzo 1912, n. 384, e modificato con decreto legislativo 5 maggio 1946, n. 611 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 323, è così modificato:

« Quando le condizioni locali lo richiedano, o debbasi urgentemente provvedere a commissioni per le quali il termine di resa, previsto in epoca determinata, non consenta l'indugio necessario alla stipulazione di regolare contratto nelle forme di legge, e purchè la spesa per ogni fornitura di ciascun genere non ecceda le L. 600.000, possono le direzioni degli Istituti di prevenzione e di pena provvedere in economia:

1) all'acquisto dei viveri e di quant'altro occorra pel mantenimento dei condannati e dei ricoverati;

2) all'acquisto delle materie da lavoro, nonchè di macchinario industriale ed agricolo ed attrezzi da lavoro;

3) all'acquisto di effetti di vestiario ed armamento per il Corpo degli agenti di custodia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 8. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1951, n. **1055.**

Modificazione dell'art. 13 del regolamento per i direttori di aeroporto civile, approvato con regio decreto 23 agosto 1934, n. 2366.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 aprile 1933, n. 467, relativa all'istituzione di una categoria di personale con le funzioni di direttore di aeroporto civile;

Visto il regio decreto 23 agosto 1934, n. 2366, che approva il regolamento per i direttori di aeroporto civile;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro e col Ministro per i trasporti;

Decreta:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 13 del regolamento per i direttori di aeroporto civile, approvato col regio decreto 23 agosto 1934, n. 2366, è sostituito dal seguente:

« I direttori di aeroporto civile, compatibilmente con le esigenze del servizio, possono ottenere dall'Amministrazione congedi, non deducibili dall'anzianità di servizio, che, in complesso, non eccedano il periodo di giorni 30 per ciascun anno. Durante i congedi stessi, viene conservato l'intero trattamento economico normale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 9. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1951, n. **1056**.

Inclusione dell'abitato di Baschi in provincia di Terni, limitatamente alla parte occidentale dell'abitato stesso, fra gli abitati da consolidare a cura dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 20 febbraio 1951, n. 3064/77;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Baschi, in provincia di Terni, limitatamente alla parte occidentale dell'abitato stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Caprarola, addì 5 agosto 1951

EINAUDI

ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 13. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1951, n. **1057**.

Inclusione dell'abitato di Villa Duca nella frazione Schito del comune di Sarnano, provincia di Macerata, tra gli abitati da consolidare a cura dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 6 febbraio 1951, n. 5432/81;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E* allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Villa Duca, nella frazione Schito del comune di Sarnano, in provincia di Macerata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Caprarola, addì 5 agosto 1951

EINAUDI

ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 12. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1951, n. **1058**.

Inclusione dell'abitato della frazione Limpidi, in comune di Acquaro, provincia di Catanzaro, tra gli abitati da consolidare a cura dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255;
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici emesso con voto in data 7 aprile 1951, n. 263;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255 (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello della frazione Limpidi, in comune di Acquaro, provincia di Catanzaro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Caprarola, addì 5 agosto 1951

EINAUDI

ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 11. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1951, n. **1059**.

Approvazione del nuovo statuto organico dell'Istituto dei ciechi in Milano.

N. 1059. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto organico per l'Istituto dei ciechi in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 7. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1951, n. 1060.

Erezione in ente morale della « Fondazione Guido Donegani ».

N. 1060. Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il patrimonio dell'eredità dell'ing. Guido Donegani lasciato all'Accademia nazionale dei Lincei viene eretto in ente morale con la denominazione di « Fondazione Guido Donegani » e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 6. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1951.

Istituzione di due Comitati per l'assistenza alla mano d'opera addetta alla raccolta delle olive, con sede, rispettivamente, presso l'Ufficio regionale del lavoro per la Puglia e la Lucania e presso l'Ufficio regionale del lavoro per la Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Riconosciuta l'opportunità di costituire rispettivamente presso l'Ufficio regionale del lavoro per la Puglia e la Lucania e presso l'Ufficio regionale del lavoro per la Calabria un Comitato per promuovere il coordinamento delle iniziative rivolte all'assistenza della mano d'opera migrante ed occupata nelle operazioni di raccolta delle olive,

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti, con sede in Bari e in Reggio Calabria, presso i rispettivi Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, due distinti Comitati per l'assistenza ai lavoratori migranti addetti alla raccolta delle olive, con il compito di promuovere il coordinamento delle iniziative rivolte all'assistenza dei suddetti lavoratori e di fare proposte, rispettivamente ai direttori degli Uffici regionali del lavoro di Bari e di Reggio Calabria, per la destinazione e l'impiego delle somme poste a loro disposizione per l'assistenza medesima.

Art. 2.

Ciascun Comitato è rispettivamente presieduto dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Bari e dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria e si compone:

a) di un funzionario del Ministero dell'agricoltura e foreste;

b) di un ispettore del lavoro;

c) di quattro membri designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'agricoltura;

d) di due membri designati dalle organizzazioni dei coltivatori diretti;

e) di sei membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori della terra;

f) di un rappresentante, rispettivamente:

dell'Opera nazionale maternità e infanzia;

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

dell'Istituto nazionale assicurazione malattie;

dell'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro;

di ciascuno degli Enti che, in base alla legge 29 luglio 1947, n. 804, sono autorizzati all'esercizio dell'assistenza sociale.

Art. 3.

In ogni Provincia di emigrazione o di immigrazione della mano d'opera addetta alla raccolta delle olive e sempre nell'ambito delle Puglie, della Lucania e della Calabria, può essere costituita dal prefetto territorialmente competente, inteso il parere del Comitato di cui all'art. 1 del presente decreto, una Commissione, avente sede presso il rispettivo Ufficio del lavoro e della massima occupazione.

La Commissione è presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e si compone:

a) di un funzionario dell'Ispettorato del lavoro, territorialmente competente;

b) di un funzionario del Ministero dell'agricoltura e foreste;

c) di due membri designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'agricoltura;

d) di un membro designato dalle organizzazioni dei coltivatori diretti;

e) di tre membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori della terra;

f) di un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

g) di un rappresentante dell'Opera nazionale maternità e infanzia;

h) di ciascuno degli Enti che, in base alla legge 29 luglio 1947, n. 804, sono autorizzati all'esercizio dell'assistenza sociale.

Le suddette Commissioni hanno il compito, nell'ambito della Provincia, di promuovere le iniziative ed il loro coordinamento per l'assistenza della suddetta mano d'opera e in genere di fare proposte in merito al Comitato di cui all'art. 1.

Roma, addì 5 ottobre 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(5034)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1951.

Norme integrative per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Visto il decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39;

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1949;

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1949;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1950;

Ritenuta l'opportunità di dettare norme integrative per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi con autocarri di portata superiore ai 25 quintali;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme del decreto Ministeriale 9 giugno 1949, è ammesso l'acquisto della proprietà dell'autocarro e la sua immatricolazione en-

tro il termine improrogabile di sei mesi dalla data di notificazione, alla ditta interessata, della graduatoria definitiva prevista nell'art. 3 del decreto Ministeriale 9 giugno 1949. La data di notificazione deve coincidere con la data della graduatoria definitiva. Entro detto termine devono essere presentati all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o Sezione dipendente la licenza di circolazione dell'autocarro ed il certificato di denuncia previsto dal decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39.

La domanda per l'autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi con tutta la restante documentazione deve essere presentata con le modalità ed entro il termine improrogabile di tre mesi stabiliti nell'art. 1 del citato decreto.

Art. 2.

La preferenza n. 5 dell'art. 2 del decreto Ministeriale 9 giugno 1949 è sostituita dalla seguente:

Priorità della data di annotazione dell'acquisto dell'autocarro o della revoca dell'autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi o della revoca della licenza al trasporto di cose proprie nella licenza di circolazione oppure della data di presentazione della domanda. Ha efficacia:

a) la data dell'acquisto dell'autocarro qualora al richiedente non sia stata mai rilasciata, per lo stesso autocarro, l'autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi o la licenza al trasporto di cose proprie;

b) la data di annotazione, nella licenza di circolazione, della revoca dell'autorizzazione qualora per lo autocarro sia già stata rilasciata, a nome del richiedente, l'autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi;

c) la data di annotazione, nella licenza di circolazione, della revoca della licenza, qualora per l'autocarro sia già stata rilasciata, a nome del richiedente, la licenza al trasporto di cose proprie;

d) la data di presentazione della domanda se la licenza al trasporto di cose proprie rilasciata al richiedente sia alla detta data in vigore.

Art. 3.

Alle preferenze numeri 1, 2, 3, 4, dell'art. 2 del decreto Ministeriale 9 giugno 1949 e a quella dell'art. 2 del presente decreto è aggiunta, nell'ordine successivo, la seguente:

Priorità della data d'iscrizione o di quella di denuncia alla Camera di commercio, industria ed agricoltura per l'attività dell'autotrasporto di merci in conto di terzi.

Art. 4.

E' rilasciata a ciascuna ditta l'autorizzazione per un solo autocarro se il numero delle ditte richiedenti sia superiore al numero disponibile delle autorizzazioni.

Non è ammesso il rilascio dell'autorizzazione alla ditta che abbia effettuato, entro l'anno scadente alla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 9 giugno 1949, la rinuncia alla autorizzazione in sostituzione prevista dall'art. 4 del decreto Ministeriale 8 giugno 1949.

Roma, addì 6 ottobre 1951

Il Ministro: MALVESTITI

(5036)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria ippica di Merano

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 23 settembre 1951 e dell'esito del « Gran Premio » svoltosi nell'Ippodromo di Maia al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo nel « Gran Premio » svoltosi il 23 settembre 1951 nell'Ippodromo di Maia, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie L n. 60297:
L. 40 milioni abbin. cavallo « Nagara » 1° arrivato.
2) Biglietto serie R n. 64362:
L. 10 milioni abbin. cavallo « Sitia » 2° arrivato.
3) Biglietto serie L n. 35530:
L. 5 milioni abbin. cavallo « Nigra » 3° arrivato.

B) Premi abbinati agli altri diciannove cavalli iscritti alla corsa « Gran Premio » aventi diritto ciascuno al premio di L. 200.000:

1) Bigl. serie	D	n.	91424	11) Bigl. serie	P	n.	69702
2) » »	G	»	64773	12) » »	P	»	82366
3) » »	G	»	65751	13) » »	Z	»	39965
4) » »	H	»	60644	14) » »	Z	»	55679
5) » »	H	»	77032	15) » »	AD	»	57980
6) » »	L	»	00533	16) » »	AD	»	94652
7) » »	L	»	65598	17) » »	AD	»	98160
8) » »	N	»	94512	18) » »	AE	»	09920
9) » »	O	»	01037	19) » »	AE	»	13159
10) » »	O	»	40269				

C) Premi di approssimazione: Biglietti venduti, aventi la stessa serie ed i numeri, rispettivamente precedenti e susseguenti, più prossimi a quello vincente il primo premio, aventi diritto ognuno al premio di L. 175.000:

1) Bigl. serie L n. 60296 2) Bigl. serie L n. 60298

Biglietti venduti, aventi la stessa serie ed i numeri, rispettivamente precedenti e susseguenti, più prossimi a quello vincente il secondo premio, aventi diritto ognuno al premio di L. 100.000:

1) Bigl. serie R n. 64361 2) Bigl. serie R n. 64363

Biglietti venduti, aventi la stessa serie ed i numeri, rispettivamente precedenti, e susseguenti, più prossimi a quello vincente il terzo premio, aventi diritto ognuno al premio di lire 75.000:

1) Bigl. serie L n. 35529 2) Bigl. serie L n. 35531

D) Premi di consolazione: Biglietti venduti, estratti, aventi diritto ognuno al premio di L. 50.000:

1) Bigl. serie	A	n.	94932	14) Bigl. serie	T	n.	75055
2) » »	D	»	78296	15) » »	U	»	71152
3) » »	E	»	29046	16) » »	V	»	46970
4) » »	E	»	41402	17) » »	V	»	73639
5) » »	E	»	53856	18) » »	V	»	97082
6) » »	F	»	83020	19) » »	AA	»	122[illegible]9
7) » »	G	»	99394	20) » »	AB	»	51987
8) » »	L	»	13618	21) » »	AC	»	32017
9) » »	M	»	20993	22) » »	AC	»	75598
10) » »	M	»	95903	23) » »	AC	»	99969
11) » »	N	»	83461	24) » »	AD	»	93315
12) » »	Q	»	50622	25) » »	AD	»	96142
13) » »	R	»	05392				

E) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie L n. 60297 vincente il primo premio L. 1.000.000
2) al venditore del biglietto serie R n. 64362 vincente il secondo premio L. 200.000
3) al venditore del biglietto serie L n. 35530 vincente il terzo premio L. 100.000

Ai diciannove venditori dei biglietti vincenti i premi di abbinamento e ai sei venditori di biglietti vincenti i premi di approssimazione L. 10.000 ciascuno.

F) Premi di affluenza: 1° premio: Biglietto serie AE n. 10486 L. 500.000.

Cinque premi da L. 100.000 ciascuno:

1)	Bigl. serie	AE	n. 14055		4)	Bigl. serie	AE	n. 15645
2)	» »	AE	» 14541		5)	» »	AE	» 16642
3)	» »	AE	» 15196					

Quaranta premi da L. 25.000 ciascuno:

1)	Bigl. serie	F	n. 75670	21)	Bigl. serie	AE	n. 13739
2)	» »	I	» 97991	22)	» »	AE	» 13769
3)	» »	R	» 95584	23)	» »	AE	» 13806
4)	» »	AB	» 88096	24)	» »	AE	» 13924
5)	» »	AE	» 06328	25)	» »	AE	» 13959
6)	» »	AE	» 06456	26)	» »	AE	» 14092
7)	» »	AE	» 06473	27)	» »	AE	» 14857
8)	» »	AE	» 10259	28)	» »	AE	» 14911
9)	» »	AE	» 10319	29)	» »	AE	» 14920
10)	» »	AE	» 10417	30)	» »	AE	» 15199
11)	» »	AE	» 10845	31)	» »	AE	» 15559
12)	» »	AE	» 13100	32)	» »	AE	» 15789
13)	» »	AE	» 13181	33)	» »	AE	» 16048
14)	» »	AE	» 13239	34)	» »	AE	» 16338
15)	» »	AE	» 13493	35)	» »	AE	» 16342
16)	» »	AE	» 13552	36)	» »	AE	» 16612
17)	» »	AE	» 13556	37)	» »	AE	» 17058
18)	» »	AE	» 13573	38)	» »	AE	» 17373
19)	» »	AE	» 13588	39)	» »	AE	» 17531
20)	» »	AE	» 13682	40)	» »	AE	» 17686

I risultati del concorso E.L.I.O.S. saranno resi noti successivamente a mezzo stampa quotidiana.

I sei premi turistici (viaggio e soggiorno per una settimana) saranno estratti a Roma — Ispettorato generale lotto e lotterie — ed i risultati saranno subito resi noti a mezzo stampa.

I MEZZI BIGLIETTI DANNO DIRITTO A METÀ PREMIO

Estratto dal regolamento delle Lotterie nazionali « Solidarietà Nazionale », « Lotteria di Merano » e « Lotteria nazionale Italia » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti debbono essere integri e in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie via Barberini n. 47, Roma, entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori di biglietti vincenti debbono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Ispettorato predetto.

Roma, addì 25 settembre 1951

p. *Il presidente del Comitato generale di direzione*
BISOGNO

(4985)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale case popolari per ciechi

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4487/5185 in data 4 ottobre 1951, è stato costituito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale case popolari per ciechi, come segue:

1) prof. Luigi Lamberti; 2) dott. Vincenzo Coltrado; 3) Umberto Trani; 4) Alfredo Moriconi; 5) dott. Alberto Varanese; 6) rag. Silvio Giove.

(5018)

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lecce

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6219 in data 29 settembre 1951, l'avv. Alessandro Agrimi è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lecce, in sostituzione dell'ing. Paolo Nuzzaci, deceduto.

(4960)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Ventiduesimo elenco dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti ai fini amministrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1942, n. 51 e dell'art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118.

Banca nazionale del lavoro, Bologna:
marca e tipo: Fiat 1100; telaio n. 260606; motore n. 267217;

Rigo Giacomo, Scorzè:
marca e tipo: Fiat 508; telaio n. 041196; motore n. 042552;

Cocevari Cussar Thea, Varese:
marca e tipo: Fiat 500; telaio n. 076151; motore n. 076556;

Bonollo Arsenio, Padova:
marca e tipo: Fiat 500; telaio n. 055836; motore n. 056195;

Società anonima Compensum, Lissone:
marca e tipo: Saurer BT 4500; telaio n. 5055; motore numero T1304;

Leoni Enrico, Verona:
marca e tipo: Motociclo Guzzi 500; telaio n. 9073; motore n. 31879;

Accio Emilio, Voghera:
marca e tipo: Motociclo FN; telaio n. 90L2600; motore numero 3251;

Colombo Mario, Verona:
marca e tipo: Motociclo DKW; telaio n. 477694; motore numero 477694;

Binando Domenico, Torino:
marca e tipo: Motociclo Sertum 500; telaio n. 12047; motore n. 20536.

Si avverte che, decorsi sei mesi dalla pubblicazione senza che alcuno abbia fatto valere dei diritti sugli autoveicoli sopradescritti mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, questo Ministero disporrà la cancellazione della riserva « ai fini amministrativi ».

I precedenti elenchi sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1951, n. 172 del 25 giugno 1951, n. 154 del 9 luglio 1951 e n. 194 del 25 agosto 1951.

(5037)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2826 — Data: 24 febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Coppola Gennaro fu Crescenzio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2875 — Data: 14 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Buonanno Vincenzo fu Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 754 — Data: 30 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Augenti Cataldo fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3455 — Data: 13 febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Barzago Anna Maria fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5871 — Data: 13 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: De Vita Caterina — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % (1936) — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 179 — Data: 16 novembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Serrelli Luigi fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 785.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 228 — Data: 17 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Del Sette Enrico — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1432 — Data: 28 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Martone Maria di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 4290.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 510 — Data: 10 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: De Luca Gioacchino fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 — Data: 17 giugno 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Emilia — Intestazione: Maramotti Gentile fu Achille — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 370 — Data: 25 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ravenna — Intestazione: Falzone Gaspare fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 419 — Data: 9 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: D'Archivio Linda di Zopito — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 535 — Data: 5 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ravenna — Intestazione: Barboni Roberto di Biagio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 23.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 settembre 1951

(4926) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rend. 5 %	137588	715 —	*Mastronardi* Berardino fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Lupo Angelina fu Antonio, ved. di *Mastronardi* Vincenzo, dom. a Bernalda (Matera).	*Mastrogiovanni* Bernardino fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Lupo Angiolina fu Antonio, ved. di *Mastrogiovanni* Vincenzo, dom. a Bernalda (Mantova).
B. T. N. 5 % (1951) Serie 46	394	capitale 500 —	Scussel Aldo fu Luigi, dom. a Torino . . .	Scussel Aldo fu Luigi, *minore sotto la patria potestà della madre De Biasi Maria*, dom. a Torino.
Id. Serie 55	301	5.000 —	Come sopra	Come sopra.
Id. Serie 57	312	4.000 —	Come sopra .	Come sopra.
Id. Serie 59	294	5.000 —	Come sopra .	Come sopra.
Id. Serie 61	244	5.000 —	Come sopra	Come sopra.
Id. Serie 41	476	20.000 —	Come sopra	Come sopra.
Id. Serie 45	399	5.000 —	Come sopra	Come sopra.
Id. Serie 47	341	10.000 —	Scussel Luciana fu Luigi, nubile, dom. a Torino.	Scussel Luciana fu Luigi, *minore sotto la patria potestà della madre De Biasi Maria*, dom. a Torino.
Id. Serie 48	345	5.000 —	Come sopra .	Come sopra.
Id. Serie 53	331	10.000 —	Come sopra	Come sopra.
Id. Serie 54	360	5.000 —	Come sopra .	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(4548) Roma, addì 4 settembre 1951 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 205

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 ottobre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,92	Borsa di Palermo	624,92
» Firenze	624,92	» Roma	624,89
» Genova	624,94	» Torino	624,90
» Milano	624,91	» Trieste	624,94
» Napoli	624,95	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 10 ottobre 1951

Rendita 3,50 % 1906	68,85
Id. 3,50 % 1902	67,75
Id. 3 % lordo	46,15
Id. 5 % 1935	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	73,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,425
Id. 5 % 1936	91,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	98,075
Id. 5 % 1960	98,20

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 10 ottobre 1951:

1 dollaro U.S.A. . . L. 624,90

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148 77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87 48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

14ª Estrazione delle cartelle 4,50 % ordinarie di Credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 30 ottobre 1951, in Roma, in una sala aperta al pubblico in via Goito n. 4, avranno inizio le operazioni relative alla 14ª estrazione dei titoli di Credito comunale e provinciale 4,50% ordinari, emessi a seguito del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Saranno sorteggiati in conformità del piano sotto indicato per il rimborso al 1º gennaio 1952, n. 160 titoli pari a n. 2730 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 2.730.000.

N. 35 unitari	capitale nominale	L. 35.000
» 31 quintupli	capitale nominale	» 155.000
» 30 decupli	capitale nominale	» 300 000
» 32 ventupli	capitale nominale	» 640.000
» 32 cinquantupli	capitale nominale	» 1.600.000
N. 160		L. 2.730.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Iitaliana.

Roma, addì 5 ottobre 1951

Il direttore generale: BONANNI

(5020)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a centoventi posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Vista la nota 6 marzo 1951, n. 91523/12106.2.8 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*).

A detto concorso possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea in economia e commercio, rilasciato da una università o dalla Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, oppure il diploma di laurea in scienze economiche e marittime rilasciato dall'Istituto superiore navale di Napoli Sezione armamento.

I candidati che sono provvisti del diploma di laurea rilasciato dall'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche, o della laurea in scienze consolari dovranno, altresì, dimostrare di essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, conseguito presso la sezione commerciale di un istituto tecnico, oppure del corrispondente diploma, secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono, altresì, prendere parte al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma ai sensi del precedente comma:

1) laurea in giurisprudenza, in scienze matematiche od in matematica e fisica conseguite in una università;

2) laurea in scienze coloniali;

3) laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara, laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma o presso la scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università od istituti superiori, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate non oltre il termine di giorni novanta, a contare dalla data del giorno successivo a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), alla Intendenza di finanza della propria Provincia, e, per i candidati che per qualsiasi ragione non si trovino in Italia, all'autorità competente.

Gli aspiranti in servizio militare potranno presentare le domande, nel suddetto termine, ai propri Comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero del tesoro (Regioneria generale dello Stato).

Le Intendenze di finanza e le autorità che hanno ricevuto le domande, dopo averne riconosciuta la regolarità, le tra-

smetteranno subito, con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Il personale di ruolo e quello non di ruolo in servizio presso Amministrazioni statali farà pervenire la domanda, nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) indicare con precisione il recapito;

b) elencare i titoli e i documenti allegati;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la sede del Ministero o, in quanto necessario, qualsiasi altra residenza.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati ove prescritto:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati o assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per gli addetti ad operazioni di bonifica da mine prima del 24 maggio 1945 e per gli addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine.

Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore:

a) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati:

di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti i cennati aumenti del limite di età sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di 35 anni è elevato, infine, ad anni quarantacinque:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per la lotta di liberazione, per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, nonchè per gli invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-43 o nella lotta di liberazione, nonchè per le vedove dei caduti per servizio;

d) per coloro che alla data del 28 febbraio 1951 dipendevano dall'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del sopraindicato limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito Marina Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, i quali dovranno all'uopo produrre copia dello stato di servizio civile, da rilasciarsi con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi.

2. Diploma originale o copia notarile autentica con firma del notaio debitamente legalizzata, di uno dei diplomi di laurea indicati nell'art. 2, nonchè diploma originale di ragioniere o copia autentica di esso per i candidati di cui ai comma secondo e terzo dello stesso articolo.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge.

4. Certificato su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

5. Certificato, su carta da bollo da L. 24, di buona condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei sindaci dei Comuni dove il candidato abbia avuto precedente residenza entro l'anno.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85.

7 Certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione, indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40, ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

a) una copia del foglio matricolare munita di marca da bollo come sopra indicato, se siano stati arruolati ed appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

b) il foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti di chiamati alle armi;

c) un certificato di esito di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

d) un certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere rilasciati su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'Esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito.

Coloro, invece, che abbiano appartenuto a appartengano alla Marina od all'Aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 3 luglio 1948, n. 2700 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare 8 luglio 1948, n. 202860 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione di cui ai due comma precedenti, entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato, ma non dopo la data d'inizio della prova orale.

In mancanza di tale documento non potranno usufruire dei relativi benefici.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento Ministeriale di cui all'art. 5, del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948 e i profughi delle zone di confine mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato (modello 69) rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ovvero mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalle competenti autorità, dalla quale dovrà risultare la mutilazione o l'infermità ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra e gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione (mod. 69) rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del condidato, oppure con certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

9. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, da prodursi soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Fotografia recente del candidato munita di firma, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario del quale dovranno essere precisati gli estremi.

Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2 e 8 ed, eventualmente, quello indicato al n. 9, nonchè copia dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 24 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati e dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento solo per quanto concerne il titolo di studio originale, prodotto per altri concorsi presso Amministrazioni statali.

Agli aspiranti che non sono residenti in Italia ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei prescritti documenti dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi al posto di vice segretario nella carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato non abbiano conseguito la idoneità.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno a Roma ed avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale si effettuerà pure a Roma, presso il Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui saranno effettuate tanto le prove scritte quanto quella orale.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 112 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Sarà aggregato, ove occorra, un membro per l'esame di lingue estere, a norma del regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1894.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) mutilati o invalidi della guerra 1915-18; per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale; della guerra 1940-43 o di liberazione ovvero in conseguenza dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 nonchè invalidi civili per fatti di guerra o per servizio;

2) che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale o che siano combattenti od assimilati della guerra 1940-43 o di quella di liberazione ovvero siano stati deportati dal nemico;

3) profughi delle zone di confine o dell'Africa italiana ovvero coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine;

4) capi di famiglia numerosa;

5) orfani di caduti della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale; orfani di caduti nella guerra 1940-43, nella guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè orfani di civili caduti per fatti di guerra o di caduti per servizio;

6) che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

si osserveranno le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 giugno 1950, n. 375, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e 12 dicembre 1947, n. 1488, nel decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1948, n. 212, nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, nelle leggi 19 agosto 1948, n. 1180 e 15 luglio 1950, n. 539.

Art. 12.

All'approvazione della graduatoria e alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*) e conseguiranno la nomina a vice segretario se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi; quelli non riconosciuti idonei potranno essere licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità. I candidati vincitori del concorso che sono impiegati non di ruolo e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (ultimo comma) del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno invece nominati vice segretari, con riserva di anzianità, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Tanto i vice segretari che i vice segretari in prova dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito e saranno destinati a prestare servizio in Roma, o, in quanto necessario, in qualsiasi sede.

Art. 15.

Ai vice segretari in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, nonchè, dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° ai termini del decreto Ministeriale 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita e di funzione, giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, ai provenienti dal personale non di ruolo quelli previsti dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 luglio 1951

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1951
Registro Tesoro n. 13, *foglio n.* 250

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte prima:

1) Diritto costituzionale ed amministrativo;

2) Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte seconda:

Scienza delle finanze economia politica statistica metodologica.

Parte terza:

Computisteria e ragioneria contabilità di Stato.

Prova orale.

1) Le materie delle prove scritte.

2) Nozioni sul sistema tributario dello Stato e sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro al centro ed alla periferia, con particolare riguardo a quelli della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie centrali e provinciali.

3) Lettura e traduzione dal francese e dall'inglese o dal tedesco. Conversazione in lingua francese.

Roma, addì 14 luglio 1951

Il Ministro: PELLA

(4916)

Concorso a centocinquantotto posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo B)

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1923, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Vista la nota 6 marzo 1951, n. 91523/12106.2.8, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centocinquantotto posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*).

A detto concorso possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico oppure il corrispondente diploma, secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono del pari essere ammessi al concorso i candidati i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, siano provvisti del diploma di laurea in economia e commercio, rilasciato da una Università o dalla Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, o di ragioneria, conseguita presso un Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, oppure del diploma di laurea in scienze economiche e commerciali, oppure del diploma di laurea in scienze economiche e marittime rilasciato dall'Istituto superiore navale di Napoli Sezione armamento.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate non oltre il termine di giorni novanta, a contare dalla data del giorno successivo a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), all'Intendenza di finanza della propria Provincia e, per i candidati, che per qualsiasi ragione non si trovino in Italia, all'autorità competente.

I concorrenti in servizio militare potranno presentare le domande, nel suddetto termine, ai propri Comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Le Intendenze di finanza e le autorità che hanno ricevuto le domande, dopo averne riconosciuta la regolarità le trasmetteranno, subito con la indicazione del giorno nel quale furono presentate, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Il personale di ruolo e quello non di ruolo in servizio presso Amministrazioni statali farà pervenire la domanda, nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) indicare con precisione il recapito;

b) elencare i titoli e i documenti allegati;

c) designare la sede, tra quelle indicate nel successivo art. 8, presso la quale intendono sostenere le prove scritte;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotto i seguenti documenti, debitamente legalizzati, ove prescritto:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 31° anno di età oppure il 33°, se provvisto di laurea.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forte armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati o assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per gli addetti ad operazioni di bonifica da mine prima del 24 maggio 1945 e per gli addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine.

Tali limiti sono poi elevati ad anni 44 a norma delle disposizioni in vigore:

a) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forte armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti i cennati aumenti del limite di età sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 45° anno di età.

I limiti massimi di età di anni 31 e 33 sono, infine, elevati ad anni 45:

a) per i mutilati o invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per la lotta di liberazione, per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati o invalidi per servizio, nonchè per gli invalidi civili pei fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrano nelle prime otto categorie di pensione. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella (allegato *A*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-1943 o nella lotta di liberazione, nonchè per le vedove dei caduti per servizio;

d) per coloro che, alla data del 28 febbraio 1951, dipendevano dall'Ufficio nazionale statistico-economico dell'agricoltura.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei sopraindicati limiti massimi di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 233, non si superi il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età pei sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito Marina Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, i quali dovranno all'uopo produrre copia dello stato di servizio civile da rilasciarsi con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi.

2. Diploma originale, o copia notarile autentica, con firma del notaio debitamente legalizzata, di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale a coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge.

4. Certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

5. Certificato, su carta da bollo da L. 24, di buona condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune dove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei sindaci dei Comuni dove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85.

7. Certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione, indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14,

n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre

a) una copia del foglio matricolare, munito di marche da bollo come sopra indicato, se siano stati arruolati ed appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

b) il foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti di chiamati alle armi;

c) un certificato di esito di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

d) un certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere rilasciati, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'Esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalla circolare 1° agosto 1948, n. 5000, dello Stato Maggiore dell'Esercito.

Coloro, invece, che abbiano appartenuto o appartengano alla Marina od alla Aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 3 luglio 1948, n. 27200, dello Stato Maggiore della Marina ovvero quella di cui alla circolare 8 luglio 1948, n. 202860, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione di cui ai due comma precedenti, entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato, ma non dopo la data di inizio della prova orale.

In mancanza di tale documento non potranno usufruire dei relativi benefici.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento Ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948 ed i profughi delle zone di confine, mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità, rilasciata dalle competenti autorità, dalla quale dovrà risultare la mutilazione o l'infermità ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra o gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico-economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

9. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da prodursi soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Fotografia recente del candidato, munita di firma, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario del quale dovranno essere precisati gli estremi.

Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2 e 8 ed eventualmente quello indicato al n. 9, nonchè copia dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8, quando vi suppliscano con un certificato, su carta da bollo da L. 24, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati e dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento solo per quanto concerne il titolo di studio originale, prodotto per altri concorsi presso Amministrazioni statali.

Agli aspiranti che non sono residenti in Italia ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei prescritti documenti dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi al posto di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza non abbiano conseguito l'idoneità.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari e avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale si effettuerà in Roma presso il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui saranno effettuate tanto le prove scritte quanto quella orale.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 100 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) mutilati o invalidi della guerra 1915-18; per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale; della guerra 1940-43 o di liberazione ovvero in conseguenza dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè invalidi civili per fatti di guerra o per servizio;

2) che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale o che siano combattenti od assimilati della guerra 1940-43 o di quella di liberazione ovvero siano stati deportati dal nemico;

3) profughi delle zone di confine o dell'Africa italiana ovvero coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine;

4) capi di famiglia numerosa;

5) orfani di caduti della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale; orfani di caduti nella guerra 1940-43, nella guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè orfani di civili caduti per fatti di guerra o di caduti per servizio;

6) che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 giugno 1950, n. 375, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e 12 dicembre 1947, n. 1488, nel decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1948, n. 212, nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, nelle leggi 19 agosto 1948, n. 1180, e 15 luglio 1950, n. 539.

Art. 12.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*) e conseguiranno la nomina a vice ragioniere se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova di sei mesi; quelli non riconosciuti idonei potranno essere licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (comma 3°) del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno, invece, nominati vice ragionieri, con riserva di anzianità, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Tanto i vice ragionieri che i volontari dovranno assumere servizio, entro il termine che sarà stabilito, nelle sedi che verranno loro assegnate.

Art. 14.

Ai volontari compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, nonchè, dal giorno della assunzione in servizio, un assegno lordo mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° ai termini del decreto Ministeriale 21 novembre 1945, oltre le indennità di carovita e di funzione, giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, ai provenienti dal personale non di ruolo quelli previsti dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 luglio 1951

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1951
Registro Tesoro n. 13, foglio n. 334. — AMATO.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte prima:

nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.

Parte seconda:

principi di economia politica e di scienze delle finanze.

Parte terza:

1) computisteria; ragioneria delle aziende pubbliche e private;

2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

Prova orale.

1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni di diritto costituzionale.
3. Nozioni generali sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro e alla periferia.
4. Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 14 luglio 1951

Il Ministro: PELLA

(4917)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di vice ragioniere (gruppo B, grado 11°) nel personale di ragioneria degli Arsenali militari marittimi.

Si comunica che le prove scritte del concorso a dieci posti di vice ragioniere (grado 11°, gruppo *B*), nel personale di ragioneria degli Arsenali militari marittimi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 9 aprile 1951, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 5, 6, 7 novembre (obbligatorie) e 8 dello stesso mese (facoltativa), alle ore 8.

(5024)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « disegno geometrico e ornato, pittura tradizionale » nelle scuole d'arte non classificate (tabella B, n. 89).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;
Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;
Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;
Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « disegno geometrico e ornato, pittura tradizionale » nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 89);
Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso a un posto di ruolo speciale transitorio di « disegno geometrico e ornato, pittura tradizionale » nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 89), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

Fuina Vincenzo di Livio, con punti 49,80.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1951
Registro n. 29, *foglio n.* 251. — D'ELIA

(4935)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « costume siciliano » nelle scuole d'arte di secondo grado (tabella B, n. 44).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;
Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;
Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;
Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « costume siciliano » nelle scuole di arte di secondo grado (tabella *B*, n. 44);
Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso a un posto di ruolo speciale transitorio di « costume siciliano » nelle scuole d'arte di secondo grado (tabella *B*, n. 44), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

Scuto Salvatore fu Giacomo, con punti 42,50.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1951
Registro n. 29, *foglio n.* 252. — D'ELIA

(4936)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « teorie geometriche, architettura e stilistica » nelle scuole d'arte non classificate (tabella B, n. 83).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;
Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;
Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;
Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « teorie geometriche, architettura e stilistica » nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 83);
Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso a un posto di ruolo speciale transitorio di « teorie geometriche, architettura e stilistica » nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 83), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Loghi Francesco di Giulio . punti 72,30
2. Pulcinelli Silvano fu Azelio . . » 33 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1951
Registro n. 29, *foglio n.* 158. — D'ELIA

(4937)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « plastica, ebanisteria ed intaglio » nelle scuole d'arte non classificate (tabella B, n. 72).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « plastica, ebanisteria ed intaglio » nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 72;

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso a un posto di ruolo speciale transitorio di « plastica, ebanisteria ed intaglio » nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 72), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Carestiato Antonio fu Nicolò . punti 53,50
2. Deotto Decio fu Giovanni . . . » 49,35
3. Lochis Mario fu Battista . . » 40,50
4. Cusumano Giuseppe fu Attilio . » 32,30

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1951
Registro n. 30, *foglio n.* 399. — D'ELIA

(4938)

Esiti di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1951, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Aristide D'Antona avverso la graduatoria del concorso a cattedre di computisteria nelle scuole tecniche e il ricorso prodotto dallo stesso prof. D'Antona avverso la graduatoria del concorso a posti di direttore con insegnamento di materie tecniche nelle scuole secondarie di avviamento.

(4965)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1951, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Kientz Ferdinando, avverso la esclusione, per mancanza del requisito della cittadinanza italiana, dal concorso nazionale per titoli a posti di ruolo speciale transitorio di italiano, latino, storia e geografia nelle scuole medie, indetto con decreto Ministeriale 5 luglio 1949.

(4966)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.